

2019





Corso per gestori della crisi da sovraindebitamento

Lezione del 13 Novembre 2019

Spese e compensi del Gestore della Crisi









Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014

Articoli da 14 a 18









La norma si applica sia per la determinazione dei compensi

del professionista nominato dal Giudice (avvocato, commercialista o notaio) nonché della società tra professionisti e dell'organismo







Il compenso comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta

+

Rimborso spese

- a) Forfettario 10% 15%
- b) spese effettivamente sostenute e documentate







compenso dell'organismo per le procedure paraconcorsuali di cui alla Legge 3/2012

omogeneo

a quello del compenso del curatore fallimentare o del commissario giudiziale







Per la determinazione del compenso dell'organismo occorre considerare

- Opera prestata
- Risultati ottenuti
- Eventuali ausiliari
- Sollecitudine
- Complessità
- Numero creditori
- Misura di soddisfazione







procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore

sono definiti dall'art. 16, 1 comma, del D.M. 202/2014

 una percentuale applicata all'ammontare dell'attivo realizzato



- una percentuale applicata al passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano







Attivo

comma 1, art. 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n 30 del 2012

- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
- c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
 - d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
- e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
 - f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
 - h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;







Passivo

comma 2, art. 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n 30 del 2012

percentuale dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.







Determinazione del compenso nelle procedure di liquidazione

Si applicano le regole dell'art. 16 del DM n 202 del 2014.

Le percentuali di cui al 1 comma di tale articolo si applicano all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo accertato.

Al liquidatore del patrimonio

non spetta

il rimborso forfetario delle spese generali previsto dal comma 3 dell'art. 14

Spetta

il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate







Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori

Il compenso unico è ripartito secondo criteri di proporzionalità sulla base, (del valore) dell'opera prestata (art.18)

La stessa regola vale nelle procedure di accordo di composizione o di piano del consumatore (art. 17)









I compensi degli organismi o del liquidatore, determinati nei modi illustrati devono essere ridotti dal 15 al 40%, ai sensi del comma 4 dell'art. 16

Questa norma non si applica ai compensi dei professionisti nominati al posto dell'organismo di composizione, dal Presidente del Tribunale o da un Giudice dal lui delegato ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge 3/2012, in quanto per questi soggetti l'ultimo periodo della norma citata prevede la riduzione secca del 40% del loro compenso









L'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive)

non può

essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo inferiore.

Questa norma non si applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di queste tre procedure è inferiore a 20.000 Euro (comma 5 dell'art. 16).









Il rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso

non spetta

al liquidatore del patrimonio

Ha diritto

al rimborso delle spese effettivamente sostenute







Grazie

per l'attenzione